

1                   **Proposta testo Decreto 19 novembre 2019, n. 182 modificato**  
2    ***“Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione***  
3    ***degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile***  
4                   ***2006, n. 152”***  
5  
6



7  
8                   *Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza*  
9                   *Energetica*  
10

11 **VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività*  
12 *di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

13  
14 **VISTO** il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE*  
15 *relativa ai veicoli fuori uso”*;

16  
17 **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;

18  
19 **VISTO** l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Principi”*, che detta i  
20 principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

21  
22 **VISTO** l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Responsabilità*  
23 *estesa del produttore”*;

24  
25 **VISTO** l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Requisiti generali*  
26 *minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”*;

27  
28 **VISTO** l'articolo 178-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

29  
30 **VISTO** l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Pneumatici*  
31 *fuori uso”*, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,*  
32 *d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome*  
33 *di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore*  
34 *della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo*  
35 *di cui al comma 1”*;

36  
37 **VISTO** l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato *“Criteri direttivi dei*  
38 *sistemi di gestione”*;

39

40 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n.  
41 82, recante “*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228*  
42 *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante*  
43 *disposizioni in materia ambientale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011;

44

45 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012  
46 recante “*Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso*”, pubblicato nella  
47 Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012;

48

49 **VISTO** il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019  
50 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i  
51 regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

52

53 **VISTO** il Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 2020  
54 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che  
55 modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009;

56

57 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, n. 147 che  
58 istituisce il “*Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici*” e definisce le  
59 modalità operative per la sua gestione, in applicazione del D.M. n. 182/2019, pubblicato nella  
60 Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024;

61

62 **ACQUISITA** l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  
63 autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del \_\_\_\_\_;

64

65 **UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi  
66 all’adunanza del \_\_\_\_\_;

67

68 **VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. \_\_\_\_\_  
69 del \_\_\_\_\_, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

70

71 **VISTO** l'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  
72 novembre 2008

73

74 **VISTO** l'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  
75 novembre 2008

76

77 **VISTO** l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  
78 novembre 2008;

79

80 **CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la disciplina relativa ai tempi e alle modalità attuative  
81 dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso prevista dal D.M. n. 182/2019, a seguito della  
82 Verifica dell'Impatto Regolatorio ai sensi dell’articolo 14 rubricato “*Semplificazione della*

83 *legislazione*”, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “*Semplificazione e riassetto normativo*  
84 *per l'anno 2005*”;

## 85 **DECRETA**

### 86 87 **Capo I** 88 **Disposizioni generali**

#### 89 90 **Art. 1**

##### 91 **Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni**

- 92 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente  
93 decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di  
94 pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di  
95 pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e  
96 destinati alla vendita sul territorio nazionale.
- 97
- 98 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori  
99 che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera  
100 e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel  
101 campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell'articolo 231 del decreto  
102 legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 103
- 104 3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
- 105 a) le ruote solide;
- 106 b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- 107 c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

#### 108 109 **Art. 2**

##### 110 **Definizioni**

- 111 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo  
112 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
- 113 a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma,  
114 rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero  
115 camere d'aria;
- 116
- 117 b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro  
118 vita, di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto  
119 di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
- 120
- 121 c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici, immesso all'interno del mercato nazionale  
122 italiano a mezzo di produzione o importazione, inclusa l'importazione di pneumatici usati, con  
123 qualunque modalità, ivi compresa la conclusione di contratti a distanza, anche quando effettuata  
124 attraverso piattaforme di commercio elettronico;

126 *c-bis*) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di pneumatici per la distribuzione, il  
127 consumo o l'uso all'interno del mercato nazionale italiano nel corso di un'attività commerciale, a  
128 titolo oneroso o gratuito;  
129

130 *c-ter*) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno pneumatico all'interno del  
131 mercato nazionale italiano;  
132

133 d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del  
134 mercato di primo equipaggiamento;  
135

136 e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati da  
137 importazione o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera *f*), destinati all'installazione sui veicoli,  
138 compresi quelli usati o ricostruiti provenienti da pneumatici derivanti dal sistema del mercato del  
139 primo equipaggiamento;  
140

141 *f*) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli  
142 pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;  
143

144 *g*) produttore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica pneumatici, oppure li fa  
145 progettare o fabbricare, e li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;  
146

147 *g-bis*) importatore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Italia che immette  
148 all'interno del mercato nazionale italiano pneumatici nuovi, usati o rigenerati provenienti dall'estero;  
149

150 *g-ter*) distributore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa  
151 dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione all'interno del mercato  
152 nazionale italiano;  
153

154 h) produttore o importatore neo-operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia  
155 l'attività di immissione di pneumatici all'interno del mercato nazionale italiano nell'anno civile in  
156 cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta;  
157

158 i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività  
159 imprenditoriale, genera PFU;  
160

161 l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o  
162 controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato, classificati secondo le categorie di cui  
163 all'articolo 47 del D.lgs. n. 285/1992;  
164

165 m) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita in Italia a cui il produttore,  
166 anche neo-operante, avente sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e che immette pneumatici  
167 all'interno del mercato nazionale italiano, conferisce mandato per adempiere gli obblighi di tale  
168 produttore ai sensi dell'art. 228 del D.lgs. n. 152/2006 e del presente decreto;  
169

170 n) piattaforma online: una piattaforma online secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera i),  
171 del regolamento (UE) 2022/2065;

172

173 o) contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e l'utente finale nel quadro di  
174 un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e  
175 simultanea del professionista e dell'utente finale, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di  
176 comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto  
177 stesso;

178

179 p) pneumatici usati: pneumatici riutilizzabili derivanti da pneumatici già messi a disposizione nel  
180 mercato nazionale italiano, pneumatici riutilizzabili importati da Paesi esteri, carcasse di pneumatici  
181 importate sul territorio nazionale e sottoposte a ricostruzione, pneumatici smontati da veicoli a fine  
182 vita per essere immessi all'interno del mercato del ricambio tal quali o ricostruiti;

183

184 q) pneumatici ricostruiti: pneumatici usati che sono ricondizionati mediante la sostituzione del  
185 battistrada usurato con materiale nuovo e omologati ai sensi dei regolamenti ECE ONU 108 e 109;

186

187 r) utente finale: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali che  
188 acquista o si suppone che acquisti uno pneumatico immesso all'interno del mercato nazionale italiano.

189

190

191

192

193

194

195 1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all'obbligo di effettuare la gestione degli  
196 PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del  
197 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando  
198 esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Il sistema di  
199 gestione, sia esso individuale o in forma associata, deve gestire un quantitativo annuo di PFU  
200 corrispondente ad un immesso pari ad almeno 2.000 tonnellate. I produttori e gli importatori di  
201 pneumatici che immettono sul mercato quantitativi inferiori a 2.000 tonnellate annue ottemperano  
202 all'obbligo di cui all'art. 228 del D.lgs. n. 152/2006 aderendo ad una forma associata di gestione.

203

204 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di  
205 produttore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo  
206 dell'adempimento del predetto obbligo.

207

208 3. Il contributo ambientale di cui all'articolo 6 è utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto  
209 obbligo di gestione ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli  
210 articoli 4, comma 12, e 5, comma 8.

211

212 4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell'anno solare civile di  
213 immissione sul mercato, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso

214 degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul  
215 mercato del ricambio nello stesso anno civile.

216 Ai fini della rendicontazione delle quantità gestite di PFU è dedotta la quota di pertinenza degli  
217 pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati  
218 ISTAT relativi all'anno civile di immissione e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel  
219 mercato del ricambio per le categorie di cui all'Allegato I. I produttori e gli importatori degli  
220 pneumatici neo-operanti sono tenuti a gestire, nell'anno civile di inizio attività, quantitativi in peso di  
221 PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie  
222 di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel medesimo anno civile di  
223 attività. I quantitativi così calcolati devono essere gestiti secondo i target di cui all'Allegato V,  
224 garantendo la copertura provinciale delle attività di raccolta così come rendicontato trimestralmente  
225 nel registro di cui all'articolo 7.

226 I produttori e gli importatori assicurano almeno il 45% di recupero di materia dalla gestione degli  
227 PFU.

228

229 5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui al comma 4, si calcolano gli PFU  
230 raccolti e sottoposti a trattamento nell'anno civile di riferimento. Nel caso in cui vi siano quantitativi  
231 di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per  
232 sottoporli ad una delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera comunque  
233 raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento entro il 30 aprile dell'anno successivo.

234

235 6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente  
236 per l'intero anno civile. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta  
237 degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva  
238 la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l'efficienza,  
239 l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

240

241 7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che  
242 indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati  
243 e limitati settori di attività. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di  
244 informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L'attività degli incaricati è  
245 svolta sotto la direzione e la responsabilità dei produttori e degli importatori, che comunicano al  
246 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento  
247 dell'incarico, le generalità degli stessi secondo il modulo di cui all'Allegato II, mediante inserimento  
248 nel registro di cui all'articolo 7. L'incarico non può avere durata inferiore al periodo residuo di  
249 gestione degli PFU per l'anno di riferimento. La revoca dell'incarico è comunicata al Ministero  
250 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo  
251 incaricato.

252

253 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore, esclusi i neo-  
254 operanti, di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il  
255 modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi  
256 richieste. Entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6,  
257 comma 2, produttori e importatori comunicano la previsione di immesso sul mercato nell'anno civile

258 successivo, ai fini della programmazione delle attività. La previsione di immesso, fatti salvi i neo-  
259 operanti, è basata sulla media dell'immesso dichiarato tre anni precedenti.

260

261 9. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di fornire al  
262 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante i moduli di cui agli Allegati  
263 IV e VII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.

264

265 10. I produttori e gli importatori neo-operanti, contestualmente all'inizio dell'attività, inviano al  
266 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la stima  
267 dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul mercato del ricambio nel corso del primo  
268 anno civile di attività, mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui  
269 all'articolo 7.

270

271 11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e  
272 della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul  
273 raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato,  
274 le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo  
275 impiego per gli scopi specifici cui è preposto. Nel caso di adempimento in forma individuale, è  
276 trasmessa copia del bilancio del produttore o importatore, nell'ambito del quale viene tenuta l'attività  
277 di gestione degli PFU come gestione extra-caratteristica o come contabilità separata, ai sensi del  
278 codice civile. In ogni caso, dal bilancio devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo  
279 ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito. Anche nel caso di adempimento in  
280 forma individuale, deve essere trasmessa una relazione sul raggiungimento degli obiettivi  
281 programmati, nella quale sono evidenziate, in modo analitico e separato, le componenti patrimoniali,  
282 economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici, a  
283 cui lo stesso è preposto. Tale documentazione è trasmessa mediante il Registro di cui all'articolo 7.

284

285 11-bis. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 11 deve contenere anche le  
286 indicazioni relative alle attività di comunicazione di cui all'articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006 e di  
287 ricerca, sviluppo e formazione, nonché una sezione dedicata al piano specifico di prevenzione relativo  
288 all'anno civile precedente di cui agli artt. art. 178-ter, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006, 237, comma  
289 6, del D.lgs. n. 152/2006. Entro il 30 settembre di ogni anno devono essere inviati il piano specifico  
290 di Prevenzione relativo all'anno civile successivo e il programma pluriennale di prevenzione della  
291 produzione dei rifiuti di cui agli artt. Art. 178-ter, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, 237, comma 6 del  
292 D.lgs. n. 152/2006, in quanto applicabili. Tale documentazione è trasmessa mediante il Registro di  
293 cui all'articolo 7.

294

295 12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione di strumenti informatici di gestione e  
296 controllo attraverso i quali sono resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall'origine alla raccolta  
297 fino all'avvenuto recupero.

298

#### **Art. 4**

299

#### **Forme associate di gestione**

300 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo  
301 di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più  
302 consorzi o società consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai

303 principi di cui agli articoli 178-ter, 178-quater e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o  
304 vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione già esistente il singolo produttore  
305 o importatore deve darne comunicazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
306 mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7.

307

308 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all'obbligo di gestione  
309 degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero  
310 territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di  
311 cui all'Allegato V.

312

313 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato con  
314 scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto.

315

316 4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori  
317 e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto  
318 legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  
319 lettera m).

320

321 5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di  
322 cui al comma 1 ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
323 fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo  
324 statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi  
325 sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del  
326 territorio e del mare.

327

328 6. Alla comunicazione di cui al comma 5 è allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che  
329 il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è  
330 effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio  
331 nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui  
332 all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero  
333 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo  
334 svolgimento delle attività indicate nel progetto.

335

336 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, il progetto di  
337 cui al comma 6, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5.  
338 L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo  
339 svolgimento dell'attività di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando  
340 l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori  
341 ed importatori di pneumatici.

342

343 8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 è comunicata, entro  
344 trenta giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione  
345 fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di  
346 richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.

347



348 9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la non conformità delle variazioni  
349 effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della  
350 tutela sicurezza energetica intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di  
351 conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal  
352 medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce  
353 la prosecuzione dell'attività da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di  
354 gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori  
355 di pneumatici.

356  
357 10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli  
358 obblighi di comunicazione e di rendiconto nonché agli altri adempimenti previsti dall'articolo 3,  
359 commi 8, 9, 10, 11 e 11-*bis* mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. Entro il 31 maggio  
360 di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, da inserire nel registro di cui all'articolo 7,  
361 dichiarano le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno civile precedente, per  
362 ciascuna area indicata nell'Allegato V nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo  
363 di raccolta.

364  
365 11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati  
366 di cui all'articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto  
367 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il  
368 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo  
369 costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di  
370 gestione posti a suo carico ed è comunicato mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7,  
371 senza dilazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia  
372 della documentazione relativa ai versamenti effettuati.

373  
374 12. È fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale,  
375 anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di  
376 gestione derivanti dal contributo ambientale, iscritti annualmente in apposita riserva di patrimonio  
377 netto, sono utilizzati, nei tre esercizi successivi, per la gestione degli PFU, anche qualora siano stati  
378 fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato,  
379 ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

380 L'entità degli avanzi di gestione è compresa tra un valore minimo e un valore massimo, definiti  
381 nell'ambito dell'autonomia statutaria della forma associata di gestione e comunicati al Ministero  
382 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

383 Gli avanzi di gestione non utilizzati nel terzo esercizio successivo sono destinati, a seguito di apposita  
384 richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla gestione di situazioni  
385 critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale alle quantità di  
386 pneumatici che i produttori e gli importatori aderenti alle forme associate la gestione hanno immesso  
387 sul mercato.

388  
389 13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo  
390 statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e  
391 della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati  
392 di cui all'articolo 3, comma 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti,

393 nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli  
394 pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono  
395 altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.

396

397

## **Art. 5**

398

### **Sistemi individuali di gestione**

399 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di  
400 cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso sistemi individuali di  
401 gestione, secondo i principi di cui agli articoli, 178-ter, 178-quater e 237 del decreto legislativo n.  
402 152/2006, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela  
403 del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui  
404 all'articolo 7.

405

406 2. I sistemi individuali di gestione allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto  
407 descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia,  
408 economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio  
409 nazionale. Il progetto contiene gli elementi di cui all'Allegato VI. Ministero dell'ambiente e della  
410 tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività  
411 indicate nel progetto.

412

413 3. I sistemi individuali di gestione dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di  
414 cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le quantità degli PFU raccolte dai  
415 punti di generazione nell'anno civile precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché  
416 la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. A tal fine, i produttori e gli  
417 importatori di cui al comma 2 che adempiono ai propri obblighi in modo indiretto ricevono dal  
418 generatore del rifiuto la dichiarazione di cui all'Allegato 7-bis, che costituisce parte integrante  
419 dell'Allegato 7.

420

421 4. L'attività di gestione in forma individuale può essere iniziata a decorrere dalla data di trasmissione  
422 della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
423 mare in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il  
424 proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza  
425 all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attività da parte  
426 dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n.  
427 152.

428

429 5. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 4 costituisce violazione dell'obbligo di  
430 gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
431 n. 152.

432

433 6. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, iscritti annualmente in apposita riserva  
434 di patrimonio netto, sono utilizzati, nei tre esercizi successivi, per la gestione di PFU, anche qualora  
435 siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque  
436 denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

437 L'entità degli avanzi di gestione è compresa tra un valore minimo e un valore massimo, definiti  
438 nell'ambito dell'autonomia regolamentare del sistema individuale e comunicati al Ministero  
439 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

440 Gli avanzi di gestione non utilizzati nel terzo esercizio successivo sono destinati, a seguito di apposita  
441 richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla gestione di situazioni  
442 critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale alle quantità di  
443 pneumatici che i produttori e gli importatori aderenti alle forme associate la gestione ha immesso sul  
444 mercato.

445

446 7. I sistemi individuali si dotano di un sito web nel quale devono essere reperibili i principali dati ed  
447 informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
448 mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'articolo 3, comma  
449 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni  
450 relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul  
451 mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli  
452 eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati

453

454

#### **Art. 6**

##### **Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio**

456 1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  
457 152, è determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi  
458 della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque  
459 denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. Il contributo è differenziato per le diverse  
460 tipologie degli pneumatici, come individuate nell'Allegato 1. Il contributo ambientale è modulato  
461 secondo le previsioni di cui all'articolo 178-ter, 237, commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile  
462 2006, n. 152.

463

464 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme  
465 associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel registro  
466 di cui all'articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  
467 del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del  
468 contributo ai sensi dell'articolo 228, comma 3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le  
469 loro forme associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del  
470 territorio e del mare almeno trenta giorni prima dell'applicazione.

471

472 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle forme associate di gestione di cui  
473 all'articolo 4 o ai sistemi individuali di cui all'articolo 5, costituiti da produttori o importatori neo-  
474 operanti, a partire dal momento in cui la forma associata di gestione o il sistema individuale inizia la  
475 propria attività di gestione degli PFU e per tutta la frazione di anno civile residua. In caso di adesione  
476 dei produttori o importatori neo-operanti ad una forma associata di gestione già costituita si applicano  
477 le disposizioni di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale a  
478 partire dal medesimo anno civile di inizio attività.

479

480 4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con  
481 l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra

documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti potenzialmente coinvolti, nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo.

486

5. Il distributore dello pneumatico, in caso di avvenuta esportazione dello stesso, può richiedere al proprio fornitore dello pneumatico, entro e non oltre sei mesi dall'emissione della fattura di vendita all'estero, il rimborso del contributo ambientale già corrisposto relativo al numero ed alla tipologia degli pneumatici di cui sia comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura di vendita all'estero e del documento di trasporto.

493

## **Art. 7**

494

### **Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici**

495

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le modalità operative dello stesso.

2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, da inserire nel Registro.

504

3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonché i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entità del contributo individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.

513

## **Art. 8**

514

### **Sanzioni**

1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.

519

2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

525

526 3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur  
527 provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui  
528 all'articolo 3, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del  
529 contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.  
530

531 4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche  
532 attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 11, del presente decreto ad una  
533 struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo  
534 percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.  
535

536 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, tale  
537 determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta  
538 dell'organo di controllo procedente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

539 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le  
540 disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
541

542 7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono al Ministero  
543 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché agli organi di controllo che ne fanno  
544 richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei  
545 produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.  
546

#### 547 **Art. 8-bis**

##### 548 **Divieto di prosecuzione delle attività di gestione**

549 1. È fatto divieto di prosecuzione delle attività alle forme associate di gestione che non raggiungono  
550 le quantità complessive individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 4, oppure che, pur avendo raggiunto  
551 dette quantità non abbiano rispettato i parametri/target di raccolta di cui all'Allegato 5 per almeno 5  
552 province e per quantitativi inferiori al 10% per singola provincia. Il Ministero dell'ambiente e della  
553 tutela del territorio e del mare, accertata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui  
554 all'articolo 3 comma 9, la violazione dei parametri/target di raccolta, comunica al legale  
555 rappresentante della forma associata di gestione il divieto di prosecuzione dell'attività dall'anno  
556 successivo, concedendo ai soggetti associati un termine di 60 giorni per comunicare la scelta del  
557 sistema di gestione con cui adempiere dal successivo anno all'obbligo di cui all'articolo 228 del  
558 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  
559

560 2. È fatto divieto di prosecuzione dell'attività ai sistemi individuali di gestione che non raggiungono  
561 le quantità complessive individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 4, oppure che, pur avendo raggiunto  
562 dette quantità non abbiano rispettato i parametri di raccolta di cui all'Allegato 5 per due anni per  
563 almeno 5 province e per quantitativi inferiori al 10% per singola provincia. Il Ministero dell'ambiente  
564 e della tutela del territorio e del mare, accertata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione  
565 di cui all'articolo 3 comma 9, la violazione per due anni dei parametri/target di raccolta, comunica al  
566 legale rappresentante del sistema individuale di gestione il divieto di prosecuzione dell'attività  
567 dall'anno successivo, concedendo un termine di 60 giorni per comunicare la scelta della forma  
568 associata con cui adempiere dal successivo anno all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto  
569 legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  
570

### Capo III

#### Disposizioni relative al mercato del primo equipaggiamento

#### Art. 9

##### **PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita**

1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.

2. Sono confermate la vigenza e l'operatività del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dal presente articolo.

3. Il comitato è composto da sei membri uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assume la presidenza, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI.

4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti e sottopongono al Comitato di cui al comma 3 le azioni individuate.

5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate di gestione le attività di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.

6. Il comitato individua, con le modalità di cui al comma 11, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, nonché dagli altri soggetti autorizzati, l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita nell'anno civile successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il contributo è riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) dall'articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui è confermata l'operatività e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è affidata all'ACI con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l'obbligo di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.

615 7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti  
616 autorizzati di cui al comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime  
617 degli oneri relativi alle componenti di costo per le attività di gestione, ai fini dell'aggiornamento del  
618 contributo per l'anno civile successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 6. Il comitato  
619 provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle  
620 componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso.  
621 Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono utilizzati per la riduzione del  
622 contributo ambientale nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche qualora  
623 siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque  
624 denominato. Gli avanzi di gestione non utilizzati nel secondo esercizio successivo sono destinati, a  
625 seguito di apposita richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla  
626 gestione di situazioni critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale  
627 alle quantità di pneumatici che il produttore o l'importatore immettono sul mercato. Il comitato,  
628 avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero  
629 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto circa l'attività svolta nell'anno  
630 precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico relativi  
631 all'esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle valutazioni del comitato stesso. Il comitato di  
632 gestione dei PFU istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), previa intesa con il Ministero  
633 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità di trasferimento, in favore  
634 delle forme di gestione, degli avanzi di gestione non utilizzati, necessari a garantire gli obblighi di  
635 gestione, calcolate in proporzione alle rispettive quote di immissione sul mercato. Il trasferimento  
636 delle risorse finanziarie da parte dell'ACI avviene, con cadenza annuale e per competenza, a valere  
637 sulle risorse disponibili derivanti dagli avanzi di gestione non utilizzati risultanti dalla gestione  
638 sociale.

639  
640 8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui al comma 6, dai produttori e dagli  
641 importatori di pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e  
642 pagati dal fondo.

643  
644 9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno  
645 dei target di responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione  
646 di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all'articolo 3. Gli PFU  
647 provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo  
648 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.  
649 Gli pneumatici usati che, dal mercato del primo equipaggiamento, vengono immessi nel mercato del  
650 ricambio devono essere rendicontati dall'ACI al Registro di cui all'articolo 7 entro il 31 gennaio di  
651 ogni anno civile, secondo il modulo di cui all'Allegato III, anche ai fini di quanto previsto al  
652 precedente comma 7.

653  
654 10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione  
655 previsto dal presente articolo, inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione  
656 ambientale, così come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  
657 209 e successive modifiche ed integrazioni.

658

659 11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e  
660 di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 ed è commisurato alla tipologia degli  
661 pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l'individuazione delle diverse tipologie di  
662 contributo sono quelli di cui all'Allegato 9.

663

664

665

666

667

## Capo IV

### Art. 10

#### Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali

668 1. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile  
669 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012.

670

671 2. Gli Allegati I-III-IV-V-VII-VIII al D.M. n. 182 del 2019 sono sostituiti dagli Allegati al presente  
672 decreto ed è aggiunto l'Allegato VII-bis. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente  
673 decreto.

674

675 3. Le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite, ove  
676 ricorrono, dalle seguenti: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

677

678 4. Al D.M. n. 147/2024 è introdotto il comma 4 all'articolo 4 del medesimo decreto è inserita la  
679 seguente disposizione:

680

681 4) Il comitato ACI provvede alla comunicazione di cui all'articolo 9 del D.M. n. 182/2019.

682

683 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  
684 della finanza pubblica.

685

686 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno civile  
687 successivo a quello della sua entrata in vigore.

688

689

690

691 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
692 della Repubblica Italiana.

693

694 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  
695 normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
696 osservare.

697

698

699 Roma, \_\_\_\_\_

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica